

## LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

## SEZIONE FERIALE CIVILE

così composta:

(...)

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

letto il ricorso ex art. 373 c.p.c. proposto da (...) per ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. (...) resa tra le dette parti nel procedimento n. (...).

## CONSIDERATO

che l'istanza è ammissibile perché formulata ritualmente sulla base del ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la citata sentenza, come risulta dalle allegazioni inviate per via telematica da parte istante;

che la provvisoria esecutività afferisce alla condanna al rilascio dell'immobile, in favore di (...) nonché al pagamento della somma (...) di canoni di locazione non corrispondenti della somma di (...) titolo di oneri condominiali non corrisposti, oltre interessi dalle scadenze fino al soddisfo, oltreché alle spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado in (...) oltre accessori di legge, e per il giudizio di appello (...) oltre accessori di legge;

che il pericolo di "grave e irreparabile danno" (art. 373 c.p.c.) deve essere inteso come pericolo che con l'esecuzione della sentenza di appello (nel frattempo impugnata in Cassazione) si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto della azione esecutiva (si afferma, ad esempio, che non costituisce pericolo di "danno grave e irreparabile" il fatto di dover pagare una certa somma di denaro, né il fatto di dover eseguire altri obblighi suscettibili di successiva retrocessione, ad esempio, obbligo di consegnare una cosa determinata);

che il danno grave ed irreparabile va valutato: 1) soggettivamente sulla sussistenza dell'eccezionale sproporzione fra il vantaggio per il creditore precedente ed il pregiudizio irreparabile patito dal debitore a seguito dell'esecuzione della sentenza; 2) oggettivamente nella ricorrenza nella fattispecie scrutinata di un pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restituito in integrum nel caso in cui la sentenza venga cassata;

che in particolar modo integra il requisito di grave ed irreparabile danno la circostanza dell'impossibilità del creditore di restituire quanto ottenuto con la messa in esecuzione della sentenza, nel caso in cui quest'ultima venga cassata e pertanto accolto il ricorso per Cassazione del debitore;

che tanto può nella specie ragionevolmente escludersi con riferimento ai capi di condanna concernenti il pagamento delle somme suindicate (di ammontare non cospicuo) a titolo di canoni di locazioni e di oneri condominiali non corrisposti, nonché di spese di lite per il doppio grado di giudizio: ciò in assenza di qualsivoglia deduzione di segno negativo sulle condizioni di solvibilità della controparte (indicata quale titolare di più immobili);

che quanto al pregiudizio derivante all'istante dall'esecuzione della sentenza in esame nella parte in cui è stata condannata al rilascio dell'immobile a seguito della risoluzione del contratto "per grave inadempimento della conduttrice" va considerato che lo stesso non risulta superiore a quello che le norme considerano come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata (non quindi un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello normalmente collegato all'esecuzione forzata), restando ad ogni modo esclusa l'eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dal creditore e la privazione patita dal debitore;

che a tal riguardo (...) mentre la controparte nella memoria di costituzione ha evidenziato come (...) ed ha evidenziato come nella fattispecie il rilascio "non determini alcun problema e spesa, tenuto conto che trattasi di unità abitativa mobiliata" senza necessità di un vero e proprio "trasloco";

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Roma, così deciso (...)